



Novità sovranazionali

di Daniela Vigoni

PAROLE CHIAVE: trattati bilaterali - cooperazione penale - estradizione - assistenza giudiziaria - trasferimento condannati - Nigeria - Argentina

I trattati di cooperazione in materia penale con la Nigeria e con l'Argentina

1. Nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2019, n. 295 sono state pubblicate: la legge 18 novembre 2019, n. 146, che ha autorizzato a ratificare e disposto l'ordine di esecuzione di tre trattati con la Repubblica federale della Nigeria, tutti fatti a Roma l'8 novembre 2016, in materia di estradizione, di mutua assistenza in materia penale, di trasferimento di persone condannate; la l. 18 novembre 2019, n. 147, che ha autorizzato a ratificare e disposto l'ordine di esecuzione del trattato con la Repubblica argentina sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Riguardo alla Nigeria, nello stesso *Dossier n. 193* (schede di lettura, 24 settembre 2019), relativo ai citati accordi bilaterali, si richiamano dati ministeriali da cui emerge "lo sviluppo di significativi flussi migratori dalla Nigeria verso l'Italia (...) portatori anche di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati". Ulteriori informazioni che provengono da altre fonti ministeriali (v. in particolare *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - La comunità nigeriana in Italia, Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*, 2018; *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, Attività svolta e risultati conseguiti dalla DIA*, luglio-dicembre 2018, nel § 13, *Focus: criminalità organizzata nigeriana in Italia*, p. 506 ss.), nonché il marcato incremento della popolazione carceraria (nel 2007, 679 persone; nel 2019, al 31 dicembre, 1665 persone, di cui 938 imputati - fra i quali 102 donne -, 720 condannati - fra i quali 79 donne -, 7 internati - fra i quali una donna -, pari all'8,4% del totale dei detenuti stranieri) manifestano la necessità di elaborare strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale, nella prospettiva di un globale programma di lotta alla criminalità, specialmente quella organizzata.

Il Trattato con l'Argentina in materia di trasferimento dei detenuti va ad aggiungersi alla Convenzione di estradizione (sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987 ed entrata in vigore il 1° dicembre 1992) e a quella per l'assistenza giudiziaria in materia penale (sottoscritta a Roma, sempre il 9 dicembre 1987, ed entrata in vigore il 1° agosto 1991) (per i testi e le relative schede v. *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, a cura di Pisani-Mosconi-Vigoni, IV ed., Milano, 2004, p. 11 ss.). L'Argentina, come del resto anche la Nigeria, non ha mai firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (1983), principale strumento internazionale utilizzato e modello di base per ogni accordo in materia. Com'è noto, la citata convenzione multilaterale, oltre ad essere in vigore fra tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata aperta all'adesione degli altri Stati non membri, e, in tale prospettiva, è in vigore con Australia, Bahamas, Bolivia, Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Giappone, Honduras, India, Israele, Mauritius, Messico, Mongolia, Panama, Repubblica di Corea, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tonga, Trinidad e Tobago, Venezuela. Al 31 dicembre 2019, di nazionalità argentina vi sono solo 12 detenuti condannati, fra i quali 2 donne, e nessun internato.

2. Tutti i trattati con la Nigeria in materia di estradizione, di mutua assistenza in materia penale, sul trasferimento delle persone condannate sono redatti nelle lingue italiana e inglese; entrambi i testi fanno ugualmente fede, ma, in caso di divergenza d'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese. Le autorità centrali per le tre forme di cooperazione sono, per l'Italia, il Ministero della Giustizia, e, per la Nigeria, il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia.

A) Il *Trattato di estradizione* fra Italia e Nigeria consta di 25 articoli. Per l'estradizione processuale, occorre che il reato sia punibile con una pena detentiva di almeno un anno; per l'estradizione esecutiva, è necessario che la durata della pena o della restrizione ancora da espiare sia di almeno sei mesi (art. 2, § 1). In entrambi i casi, il reato deve essere punibile in base alla legge di entrambi gli Stati: non rileva se gli elementi costitutivi del reato sono diversi, in quanto ciò che conta è l'intera condotta, così come descritta nella richiesta; ugualmente non rileva che i reati rientrino nella stessa categoria di reato o abbiano identica qualificazione giuridica (art. 2, § 2). In ambito fiscale, doganale, valutario, non importa la stessa tipologia di tasse e imposte e neppure la diversa disciplina nelle citate materie (art. 2, § 3). È consentita l'estradizione anche se il reato è stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purché la legge dello Stato richiesti consenta di procedere nelle stesse condizioni (art. 2, § 4). È possibile l'estradizione relativa a pluralità di reati punibili in base alla legge di entrambi gli Stati, anche se non tutti soddisfano le condizioni relative a pena e reato (art. 2, § 5).

I motivi di rifiuto obbligatori (art. 3) ripetono in linea di massima la casistica tradizionale che si riscontra negli accordi internazionali, riguardando: i reati politici o militari; il fondato motivo che la domanda sia strumentale a perseguire o punire, o motivata da pregiudizi, per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche; reati puniti con pene vietate dalla legge della Parte richiesta; il fondato motivo di ritenere che la persona è stata o sarà sottoposta a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o ad atti che violano i suoi diritti fondamentali o a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa (in proposito, specifica disposizione riguarda il procedimento in assenza, nel senso di richiedere la prova che all'imputato "sia stata data la possibilità di essere presente al procedimento"); il fatto che possa essere compromessa la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico, altri interessi essenziali dello Stato o che siano violati diritti fondamentali del suo ordinamento interno. Il divieto è pure previsto al fine di rispettare il divieto di *bis in idem*, quando sussista un causa estintiva del reato o della pena, se la parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona la cui consegna è richiesta.

I motivi di rifiuto facoltativi (art. 4) dipendono dalla rivendicata giurisdizione e litispendenza, o dall'incompatibilità dell'estradizione con valutazioni di carattere umanitario, per l'età, le condizioni di salute o altre condizioni personali.

Un ulteriore, particolare motivo di rifiuto facoltativo riguarda l'estradizione del proprio cittadino, per cui è previsto, su domanda della parte richiedente che fornirà le prove, la documentazione necessaria e ogni altro elemento utile, l'impegno

dello Stato richiesto a sottoporlo a procedimento penale in base alla propria legislazione interna (art. 5).

Il procedimento di estradizione è oggetto di varie disposizioni convenzionali, che regolano la presentazione della domanda (art. 6), dispongono circa le modalità, la forma e il contenuto della medesima, con i documenti necessari a corredo (art. 7), le informazioni supplementari (art. 8) e la decisione in merito (art. 9).

Il base al principio di specialità, la persona non potrà essere perseguita, giudicata o detenuta per l'esecuzione di una pena, sottoposta ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello per cui l'extradizione è concessa, salvo le eccezioni, che si risolvono nel volontario ritorno nel territorio dello Stato richiedente, nella permanenza trascorsi 45 giorni dal rilascio, nel consenso della parte richiesta (art. 10).

Ulteriori clausole riguardano la riestradizione ad uno Stato terzo (art. 11), l'arresto provvisorio dell'estradata (art. 12), le domande di estradizione provenienti da più Stati per la stessa persona riguardo al medesimo reato o a reati diversi (art. 13), la consegna della persona (art. 14), l'extradizione differita e temporanea (art. 15), la procedura semplificata di estradizione nel caso di consenso della persona ad essere estradata (art. 16), il transito della persona da estradare attraverso il territorio di un altro Stato (art. 18).

Si regola anche la consegna di beni o risorse finanziarie nella disponibilità della persona richiesta e rinvenuti nello Stato richiesto (art. 17).

Seguono le disposizioni relative alle spese (art. 19), alle successive informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena, sull'extradizione della persona a uno Stato terzo (art. 20), all'impegno di conservare documentazione e informazioni, rispettandone la riservatezza o segretezza (art. 22). Oltre alla clausola di non pregiudizio per diritti e obblighi che derivano da altri accordi internazionali (art. 21), e a quella che riserva alla consultazione per via diplomatica la risoluzione delle controversie su interpretazione e applicazione del trattato (art. 23), si trovano, come di consueto, le previsioni relative a entrata in vigore, ratifica e modifica (art. 24), recesso e conseguente cessazione dell'efficacia (art. 25).

B) *L'Accordo di mutua assistenza in materia penale fra Italia e Nigeria* si compone di 31 articoli.

Posto che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche se il fatto non costituisce reato nello Stato richiesto, si precisa, tuttavia, che quando si tratta di eseguire "perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attività che pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi di luoghi o cose", è necessario che sia rispettato il principio di doppia incriminazione (art. 3).

La domanda di assistenza è formulata per iscritto (art. 5, § 1) e deve riportare firma o timbro, conformemente alle leggi dello Stato richiedente. Circa le modalità di presentazione, si prevede che la domanda possa essere trasmessa "attraverso ogni mezzo veloce di comunicazione" (anche per *e-mail*), ma la "domanda formale" dovrà pervenire entro i successivi novanta giorni (art. 5, § 5). L'ambito applicativo dell'accordo, in cui le parti s'impegnano "a prestarsi reciprocamente la più ampia misura di mutua assistenza giudiziaria in materia penale", è individuato nel dettagliato elenco dell'art. 2 (lett. *a-n*). La domanda di assistenza deve contenere dati e specifiche informazioni relative all'oggetto della domanda di assistenza (art. 5, §§ 2 e 3), eventualmente integrabili con altre supplementari, sollecitate dallo Stato richiesto (art. 5, § 4).

Successive clausole convenzionali dispongono in merito ai vari atti che possono costituire oggetto della richiesta. In particolare, lo Stato richiesto fornisce assistenza relativamente a:

- ricerca di persone (art. 8);
- notificazione di citazioni (di testimoni, vittime, imputati, periti) e notificazione di documenti e atti relativi a procedimenti penali (art. 9);
- assunzione di prove nello Stato richiesto. Si tratta di dichiarazioni da testimoni, vittime, indagati o imputati, di atti, documenti e ogni altra prova indicata nella domanda di assistenza o dalla persona citata a rendere dichiarazioni (art. 10);
- assunzione di prove nello Stato richiedente (art. 11);
- fornitura di informazioni e documenti, atti, cose (art. 16); è prevista la dispensa dall'onere di certificazione o autentica dei documenti e degli atti (art. 23);
- indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri, nonché confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato, con l'espressa previsione che sono fatti salvi i diritti dello Stato richiesto o di terzi rispetto a proventi di reato o cose collegate al reato (art. 17);
- informazioni bancarie e finanziarie, con la precisazione che l'assistenza non può essere rifiutata opponendo il segreto bancario (art. 18);
- scambio di informazioni sui procedimenti penali, sulle condanne e sulle pene inflitte a cittadini dello Stato richiedente (art. 20);
- scambio di informazioni sul diritto nazionale (art. 21);
- trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale (art. 22).

L'assistenza può essere rifiutata, in tutto in parte, comunicandone i motivi, quando: l'esecuzione è contraria all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, o può mettere in pericolo la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o provocare conseguenze contrarie ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico; riguarda un reato politico o militare; il reato è punito con una pena vietata dall'ordinamento giuridico dello Stato richiesto; la domanda è strumentalmente volta a perseguire o punire, o condizionata da pregiudizi, per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche; vi è litispendenza o sentenza definitiva al fine di rispettare il principio del *ne bis in idem* (art. 7, § 1).

L'assistenza può essere rinviata se l'esecuzione dell'atto richiesto è suscettibile di interferire con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto (art. 7, § 2).

Per l'esecuzione di regola è applicabile il tradizionale criterio della *lex loci*. È previsto, però, nell'intento di assicurare una più efficace cooperazione e seguendo prassi convenzionali ormai consolidate, che l'esecuzione possa avvenire sia secondo formalità e procedure espressamente indicate dallo Stato richiedente, sia nella forma partecipata, ossia consentendo a persone specificamente indicate nella domanda di assistenza di essere presenti al momento dell'esecuzione dell'atto

richiesto, sempre che nell'uno e nell'altro caso non vi sia contrarietà con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto (art. 6).

Alcune clausole convenzionali contengono dettagliate disposizioni su tutele e garanzie che spettano alla persona che compare a seguito di citazione e dispongono sulle modalità di assunzione della prova dichiarativa.

La persona citata a comparire davanti all'autorità dello Stato richiedente per essere interrogata, rendere testimonianza, o per essere sentita come perito o per altro motivo, gode, innanzitutto, della garanzia che deriva dal principio di specialità, per cui una volta presente nel territorio dello Stato richiedente non può essere indagata, imputata, sottoposta a misure privative della libertà personale per un reato commesso prima di entrare nel territorio di quello Stato, né essere obbligata a testimoniare, a rendere dichiarazioni o a partecipare ad atti relativi a un procedimento diverso da quello per cui è richiesta l'assistenza, salvo che vi sia il consenso dello Stato richiesto e della persona interessata. Il principio di specialità non opera più, però, se la persona non lascia il territorio nei termini previsti o, dopo averlo lasciato, vi ritorna. Un'ulteriore garanzia è offerta dalla previsione che se la persona citata non compaia o si rifiuti di rendere dichiarazioni o di partecipare ad atti processuali non può essere sottoposta a misure coercitive, privative della libertà personale, né ad accompagnamento coattivo (potendo però essere sottoposta ad altra sanzione di natura diversa, quando ciò sia previsto in situazioni analoghe in base alla legge dello Stato richiesto). Il testimone o il perito è comunque responsabile penalmente per quanto dichiara e per ogni altro fatto che costituisca reato secondo la legge di entrambi gli Stati (art. 12).

È espressamente prevista l'adozione di misure di protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale (art. 14).

Si prevede la possibilità di audizione in videoconferenza non solo del testimone o del perito, ma anche dell'indagato o dell'imputato, e per la partecipazione di questi ultimi all'udienza, se ciò non contrasta con l'ordinamento giuridico di entrambi gli Stati, disponendo per la garanzia della difesa tecnica nonché, se necessario, per l'assistenza di un interprete. L'audizione mediante videoconferenza è altresì prevista quando la persona da sentire o interrogare è detenuta nel territorio dello Stato richiesto e al fine di effettuare riconoscimenti di persone o di cose e a confronti tra persone coinvolte nel procedimento penale (art. 15).

Quando non sia possibile procedere alla videoconferenza, su domanda dello Stato richiedente può esservi trasferimento temporaneo nello Stato richiesto di una persona detenuta per consentirle di comparire per l'interrogatorio, la testimonianza, l'audizione o per partecipare ad altre attività processuali, sempre che vi sia il consenso della persona e di entrambi gli Stati. Il trasferimento può essere effettuato se non pregiudica le indagini o i procedimenti penali a cui la persona debba partecipare nello Stato richiesto; la persona è trattenuta in stato di custodia (e il tempo trascorso è computato ai fini della pena inflitta nello Stato richiesto); alla persona trasferita sono accordate le garanzie che derivano dal principio di specialità; non è possibile rifiutare la riconsegna della persona trasferita sulla base della nazionalità (art. 13).

Informazioni e prove non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli indicati nella domanda di assistenza, senza il previo consenso dell'autorità centrale dello Stato richiesto (art. 27).

Alcune clausole dispongono circa: la compatibilità dell'accordo con altri strumenti di cooperazione internazionale (art. 19), l'impegno di riservatezza (art. 24), i costi e le spese per l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria (art. 25), la lingua delle domande e della documentazione a sostegno (art. 26).

Chiudono l'accordo le disposizioni sulla soluzione delle controversie che derivano dalla interpretazione, applicazione o attuazione dell'accordo (art. 28), all'entrata in vigore (art. 29), alla modifica (art. 30), al recesso e cessazione (art. 31).

C) *L'Accordo sul trasferimento delle persone condannate fra Italia e Nigeria*, che si aggiunge ai contemporanei trattati in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale, è composto di 24 articoli e consente a persone condannate nel territorio di uno dei due Stati (Stato di condanna) di essere trasferite nel territorio dell'altro Stato (Stato di esecuzione) per eseguire la condanna inflitta (art. 2), al fine di favorirne la riabilitazione e il reinserimento sociale.

Per condanna s'intende "qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice competente, per una durata determinata o per la detenzione a vita", in seguito alla commissione di un reato (art. 1, lett. a).

Il trasferimento è consentito solo se: la persona condannata è cittadina dello Stato di esecuzione; la sentenza è irrevocabile; la durata della condanna che resta da eseguire è "di almeno un anno, ovvero è indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento" (solo in via eccezionale è possibile il trasferimento per una durata inferiore); vi è il consenso del condannato o del suo rappresentante legale nel caso di incapacità per età o condizioni fisiche o mentali; il fatto costituisce reato anche per la legge dello Stato di esecuzione; entrambi gli Stati sono d'accordo sul trasferimento (art. 4).

È previsto l'obbligo per lo Stato di condanna di fornire alla persona condannata informazioni non solo sul contenuto dell'accordo, sulle conseguenze giuridiche del trasferimento, e, se lo richiede, sulla richiesta, sulla relativa procedura e decisione, ma anche circa il fatto che può essere perseguita, processata o detenuta per l'esecuzione di una condanna o misura cautelare, e che può essere soggetta provvedimenti restrittivi della libertà personale per reati commessi prima del suo trasferimento e diversi da quello oggetto di trasferimento (art. 5).

Legittimati alla richiesta - scritta e indirizzata alle autorità centrali di cui all'art. 3 - sono lo Stato di condanna, lo Stato di esecuzione, la persona condannata o il suo rappresentante legale (art. 6).

Una dettagliata disciplina definisce i documenti a sostegno della richiesta di trasferimento e lo scambio di informazioni fra i due Stati e i documenti necessari (art. 7); peraltro, è previsto che la richiesta e la documentazione a sostegno debbano essere redatte, o tradotte, nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione, senza prevedere forme particolari di legalizzazione o autenticazione per documenti e atti trasmessi, ad eccezione della copia autentica della sentenza definitiva di condanna (art. 8).

Lo Stato di condanna è tenuto a garantire che il consenso al trasferimento sia volontario e consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, e lo Stato di esecuzione deve poter verificare, se lo richiede espressamente, che il consenso sia stato prestato a quelle condizioni (art. 9).

Fra i fattori da considerare per la decisione sul trasferimento vi sono "la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato". Il rifiuto di trasferimento può essere motivato anche dal fatto che la persona condannata non abbia assolto obblighi finanziari

imposti dalla sentenza o non vi siano stati assicurazioni in merito all'assolvimento degli obblighi considerati rilevanti (art. 10, § 1).

Se vi è l'onere di comunicare tempestivamente ogni decisione - di accettare, differire o rifiutare, indicandone, in tale ultimo caso, le ragioni (art. 10, § 2) - e, nel caso di trasferimento, gli Stati dovranno stabilire tempo, luogo e ogni altro aspetto della consegna (art. 11), quanto all'esecuzione della condanna si segue il criterio della "continuazione dell'esecuzione". Lo Stato di esecuzione deve perciò rispettare "la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di condanna"; tuttavia, quando la pena o la misura privativa della libertà personale è "incompatibile" per natura o durata con la legge dello Stato di esecuzione, è prevista la possibilità di adeguamento della pena a quella prevista dalla legislazione interna "per un reato simile", fermo restando che la pena così modificata non può essere più grave o di durata maggiore di quella inflitta nello Stato di condanna. La continuazione dell'esecuzione segue le leggi e le procedure dello Stato di esecuzione, e nell'accordo ci si premura di precisare che vi rientrano "quelle che regolano le condizioni della detenzione o delle altre forme di privazione della libertà, nonché quelle che prevedono la riduzione del termine di detenzione o delle altre forme di privazione della libertà mediante liberazione condizionale, condono o altro" (art. 12).

Mentre solo lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulla revisione della sentenza (art. 13), ciascuno Stato potrà concedere la grazia, l'amnistia o l'indulto e lo Stato di esecuzione è tenuto a dare immediata esecuzione a tali provvedimenti secondo le proprie leggi (art. 14).

Lo Stato dell'esecuzione deve disporre la cessazione dell'esecuzione una volta informato dallo Stato di condanna di qualunque decisione o misura per cui la condanna non è più eseguibile (art. 15).

In particolare, è previsto un onere di reciproca informazione: dello Stato di condanna a quello di esecuzione, quando la persona viene rilasciata o se ad essa viene concessa la liberazione condizionale (art. 12, § 5); dello Stato di esecuzione a quello di condanna, su richiesta, circa l'esecuzione della condanna (art. 12, § 6), nonché riguardo al termine/alla cessazione dell'esecuzione, all'evasione, e quando è richiesta una relazione speciale (art. 16).

Nel caso di evasione, è lo Stato di esecuzione a dover provvedere a rintracciare la persona, ad arrestarla e assicurare che sia espiata la parte residua di pena, a meno che la persona abbia fatto ritorno nel territorio dello Stato di condanna, nel qual caso la pena residua viene lì eseguita (art. 12, § 7).

Dettagliate disposizioni sono dedicate al transito nel proprio territorio quando uno dei due Stati abbia concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate (art. 17).

Da ultimo, vi sono le clausole convenzionali relative alle spese (art. 18), ai rapporti con gli altri accordi internazionali (art. 19), all'applicazione territoriale e temporale (art. 20), alla soluzione delle controversie (art. 21), all'entrata in vigore (art. 22), alla modifica (art. 23) e alla cessazione (art. 24) dell'Accordo.

3. Il *Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza* fra Italia e Argentina, che si compone di 21 articoli, mira al trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza per consentire l'esecuzione della sentenza nello Stato di cittadinanza, in modo da favorirne la riabilitazione e il reinserimento sociale.

Per persona condannata, s'intende "una persona nei cui confronti deve eseguirsi o si sta eseguendo una sentenza di condanna", e quest'ultimo termine indica "qualsiasi pena o misura privativa o restrittiva della libertà personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o indeterminata, da eseguire effettivamente o la cui esecuzione è sospesa con l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, in conseguenza della commissione di un reato" (art. 1, lett. a e c); per persona sottoposta a misura di sicurezza, s'intende una "persona maggiorenne non imputabile o minorenni, conformemente alla normativa dello Stato di condanna, che ha commesso un reato ed è stata oggetto di una misura avente fini terapeutici, educativi o precauzionali" (art. 1, lett. d).

Si precisa che nel caso di condanna la cui esecuzione è sospesa con prescrizioni o regole di condotta, lo Stato di esecuzione è tenuto ad adottare le misure di sorveglianza richieste e ad informare lo Stato di condanna della relativa attuazione (art. 2, § 3). Il trattato è applicabile anche a minorenni in trattamento speciale e a maggiorenni non imputabili, secondo la disciplina nazionale dei due Stati, e l'esecuzione di una misura di sicurezza loro applicata segue le regole dello Stato di esecuzione, in base all'art. 12, § 2 (art. 2, § 4).

Per il trasferimento è necessario che: la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza sia cittadina dello Stato di esecuzione e si trovi nel territorio di uno dei due Stati; la sentenza sia irrevocabile; la durata della condanna o della pena sia "di almeno un anno, ovvero sia indeterminata" alla data di ricezione della richiesta di trasferimento (solo in via eccezionale le Parti possono accordarsi per l'esecuzione di durata inferiore); il fatto costituisca reato anche per la legge dello Stato di esecuzione; vi sia il consenso dell'interessato; entrambi gli Stati siano d'accordo sul trasferimento (art. 4).

Legittimati alla richiesta di trasferimento sono lo Stato di condanna, quello di esecuzione, la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza o un rappresentante legale di quest'ultima (art. 6, § 1). La richiesta è scritta e indirizzata alle autorità centrali individuate dall'art. 3: si tratta, per l'Italia, del Ministero della Giustizia; per l'Argentina, del *Ministerio de Justicia y Derechos Humanos* (art. 6, § 2). La richiesta dovrà essere corredata da informazioni e documenti a sostegno specificamente indicati, trasmessi da entrambi gli Stati (art. 7). Peraltro, è prevista la possibilità di anticipare richiesta e documentazione necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici (art. 6, § 3).

Lo Stato di condanna è impegnato a garantire che il consenso al trasferimento sia volontario e consapevole del contenuto del trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento (art. 5, § 1), e lo Stato di esecuzione deve poter verificare che il consenso sia stato prestato a quelle condizioni (art. 9); in più, l'interessato o il suo rappresentante legale vanno informati, se lo richiedono, circa le misure, la procedura e, in ogni caso, riguardo alle decisioni di ciascuno Stato (art. 5, § 2).

Fra i fattori da considerare per la decisione sul trasferimento, rilevano "la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti della persona e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato" (art. 10, § 1).

Il consenso dello Stato di condanna può essere subordinato al previo adempimento delle pene pecuniarie, delle spese processuali, del risarcimento dei danni e di altri obblighi, o alla prestazione di idonea garanzia (art. 10, § 2).

Conformemente al criterio di "continuazione dell'esecuzione", lo Stato di esecuzione deve rispettare "la natura e la durata della pena inflitta, delle misure di sorveglianza imposte in caso di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni e delle misure di sicurezza applicate" (art. 10, § 3). Solo nel caso di incompatibilità per natura e/o durata con la legge dello Stato di esecuzione, previo consenso dello Stato di condanna, è possibile un adeguamento della condanna a quella prevista

per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, con tre limiti. Infatti, in ogni caso, la condanna modificata non potrà: essere più grave, per natura o durata, di quella inflitta nello Stato di condanna; eccedere il massimo della pena prevista dalla legge nello Stato di esecuzione per lo stesso reato o un reato della stessa natura; essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna (art. 10, § 4). Se la legge dello Stato di esecuzione non consente di eseguire le particolari misure imposte alla persona dichiarata, in ragione del suo stato mentale, non responsabile del reato, occorrerà che gli Stati si accordino sulla tipologia di misura trattamentale da applicare nel caso concreto (art. 10, § 5).

Posto che ogni decisione - di accettare, differire, rifiutare il trasferimento - va comunicata (art. 10, § 6), se il trasferimento è concesso gli Stati dovranno accordarsi su tempo, luogo e modalità di consegna e sarà lo Stato di esecuzione ad essere responsabile della custodia della persona durante il trasferimento dallo Stato di condanna e successivamente ad esso (art. 11).

Le condizioni di esecuzione seguono il generale criterio secondo il quale si applica la legge dello Stato di esecuzione, anche per il riconoscimento di eventuali benefici e particolari modalità esecutive, fatte salve eventuali diminuzioni di pena riconosciute dallo Stato di condanna relative alla condotta tenuta dalla persona prima della consegna (art. 12, § 1). Nel caso di evasione prima del termine di esecuzione della condanna, è lo Stato di esecuzione ad adottare i provvedimenti necessari per rintracciare la persona, arrestarla, così che scontati la pena residua, e eventualmente perseguirla per il reato di evasione, a meno che abbia fatto ritorno nello Stato di condanna, nel qual caso verrà ad espiare lì la parte residua della pena (art. 12, § 2).

Solo lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulla revisione delle sentenze (art. 13).

Da un lato, lo Stato di esecuzione dovrà fornire allo Stato di condanna informazioni circa la cessazione o il termine dell'esecuzione, l'evasione o il mancato rispetto di prescrizioni o delle misure di sorveglianza adottate, e anche ogni volta che lo Stato di condanna chieda una relazione speciale (art. 15). Dall'altro lato, lo Stato di condanna dovrà informare lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura per cui la sentenza cessa di essere eseguibile e lo Stato di esecuzione provvederà di conseguenza (art. 14).

Nel caso di accordi di una delle Parti con uno Stato terzo per il trasferimento di una persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, è previsto l'impegno di cooperare autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che il transito non sia contrario alla legislazione interna (art. 16).

Segue la consueta, specifica disciplina riguardante le spese (art. 17), i rapporti con altri accordi internazionali (art. 18), la soluzione di controversie (art. 20), l'applicazione nel tempo (art. 19), l'entrata in vigore, la modifica e cessazione del Trattato (art. 21).